

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazione</i>	
	Commissione	
84/C 102/01	ECU.....	1
84/C 102/02	Prima modifica dell'elenco dei rappresentanti dei beneficiari nella Comunità dell'aiuto alimentari comunitario in prodotti lattieri.....	2
84/C 102/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo.....	3
84/C 102/04	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE.....	3
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
84/C 102/05	Proposta di direttiva del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.....	4
84/C 102/06	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ..	10

Avviso agli abbonati

Al fine di migliorare il servizio agli abbonati, l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ha deciso di presentare nuovi indici alfabetici e metodologici più completi.

Gli indici metodologici, in un primo momento, saranno pubblicati nella stessa forma e con la stessa frequenza che nel 1983.

Per quanto riguarda gli indici alfabetici, un progetto vi è stato comunicato il 15 marzo 1984 allo scopo di raccogliere i vostri suggerimenti.

Ciò comporterà un ritardo di qualche settimana nella pubblicazione degli indici alfabetici 1984; tuttavia i mezzi informatici attualmente in funzione permetteranno di riassorbire il ritardo a partire dal secondo trimestre 1984.

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

13 aprile 1984

(84/C 102/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,6425	Dollaro USA	0,851380
Franco belga e lussemburghese fin.	46,9494	Franco svizzero	1,85107
Marco tedesco	2,23062	Peseta spagnola	126,941
Fiorino olandese	2,51753	Corona svedese	6,63140
Sterlina inglese	0,595163	Corona norvegese	6,43090
Corona danese	8,19879	Dollaro canadese	1,08781
Franco francese	6,86851	Scudo portoghese	113,361
Lira italiana	1380,94	Scellino austriaco	15,6739
Sterlina irlandese	0,728797	Marco finlandese	4,77199
Dracma greca	88,6202	Yen giapponese	191,050
		Dollaro australiano	0,925816
		Dollaro neozelandese	1,28841

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prima modifica dell'elenco dei rappresentanti dei beneficiari nella Comunità dell'aiuto alimentare comunitario in prodotti lattieri

(84/C 102/02)

[Pubblicata a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1354/83 ()]*

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 229 del 26 agosto 1983)

Pagina 2: Aggiungere, in corrispondenza di «I. ONG — NRO — NGO», i seguenti indirizzi:

<i>Port</i>	<i>Forwarder</i>
Hamburg	Peter Ernst Eiffe und Co. GmbH Bei dem Neuen Krahn 2 D-2000 Hamburg 11 tel. 0 40-36 32 51; telex: 2161489.
Bremen	Peter Ernst Eiffe und Co. GmbH Postfach 105227 Martinstraße 3 D-2800 Bremen 1 tel. 04 21-32 08 17; telex 246242.
Hull	Browne Geveke and Co. Myton Chambers Myton Street UK-Hull tel. 223846; telex 629389.
Felixstowe/Harwich/Ipswich	Anderson Gardiner (Shipping) Ltd Routemaster Building Walton Avenue UK-Felixstowe tel. 394277964; telex 987771.

Pagina 2: In corrispondenza di «I. ONG — NRO — NGO» cancellare il seguente indirizzo:

Hull	Doxeden Ltd Kiln Lane Industrial Estate Scandinavian Way UK-Stallingborough/Immingham tel. 46974537; telex 527228.
-------------	--

(*) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore
agricolo**

*(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre
1982, pag. 43)
(84/C 102/03)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1256/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 36)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1257/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 39)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1521/83 della Commissione, dell'8 giugno 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 27)	12. 4. 1984	50,48 ECU/t

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(84/C 102/04)

La Commissione, con decisione del 12 aprile 1984, ha autorizzato l'Irlanda ad escludere del trattamento comunitario le calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 3 aprile 1984 sino al 31 dicembre 1984.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

*COM(84) 152 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 aprile 1984)**(84/C 102/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'allegato, capitolo primo, punto 2, primo trattino, della direttiva 82/711/CEE, occorre indicare i simulanti appropriati per effettuare le prove di migrazione nel caso di materiali ed oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo definito di prodotti alimentari;

considerando che nella scelta dei simulanti appropriati occorre tener conto in particolare sia della composizione chimica dell'alimento che del suo stato fisico;

considerando che per alcuni alimenti contenenti sostanze grasse il risultato delle prove di migrazione con simulante è più elevato di quello ottenuto nelle prove di migrazione con l'alimento stesso e che, pertanto, è opportuno correggere il risultato mediante l'applicazione di un «coefficiente di riduzione» appropriato al caso specifico;

considerando che l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico costituisce una misura d'applicazione di cui è d'uopo affidare in via di principio

l'adozione alla Commissione allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'applicazione delle norme relative al settore dei materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 82/711/CEE, i simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo definito di prodotti alimentari e la concentrazione di tali simulanti, sono quelli indicati in allegato.

Articolo 2

Gli adeguamenti da apportare all'allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 76/893/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi quando adottano le misure di applicazione della direttiva 82/711/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.

ALLEGATO

ELENCO DEI SIMULANTI

1. Nella tabella che figura qui appresso, i simulanti da impiegare nelle prove di migrazione in corrispondenza del prodotto alimentare o del gruppo di prodotti alimentari sono indicati con le seguenti abbreviazioni:
 - simulante A: acqua distillata o acqua di qualità equivalente;
 - simulante B: acido acetico al 3 % (p/v) in soluzione acquosa;
 - simulante C: etanolo al 15 % (v/v) in soluzione acquosa;
 - simulante D: olio di oliva rettificato ⁽¹⁾; se per motivi tecnici connessi con il metodo di analisi è necessario utilizzare altri simulanti, l'olio di oliva deve essere sostituito da una miscela standard di trigliceridi sintetici ⁽²⁾ o dall'olio di girasole.
2. Per ogni prodotto alimentare o per ogni gruppo di prodotti alimentari sono (è) da impiegare solo i(il) simulanti(e) indicati(o) con il segno X utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali e oggetti in questione. L'assenza del segno X indica che per quella voce o sottovoce non è richiesta alcuna prova di migrazione.
3. Quando accanto al segno X e separato da esso da una barra compare un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per il numero stesso. Tale numero, detto «coefficiente di riduzione», tiene convenzionalmente conto del maggior potere estraente del simulante gli alimenti grassi rispetto a certi tipi di alimenti grassi.
4. Quando accanto al segno X compare tra parentesi la lettera (a), utilizzare solo uno dei due simulanti indicati:
 - Se il pH dell'alimento è superiore a 5, utilizzare il simulante A,
 - Se il pH dell'alimento è inferiore o uguale a 5, utilizzare il simulante B.
5. Se un alimento è indicato nell'elenco sia con una voce specifica, sia con una voce generale, impiegare solo i (il) simulanti(e) previsti(o) sotto la voce specifica.

⁽¹⁾ Caratteristiche dell'olio d'oliva rettificato:

numero di iodio (Wijs) = 80-88

indice di rifrazione a 25 °C = 1,4665-1,4679

acidità (espressa in % acido oleico) = 0,5 % max

numero di perossidi (espressi in milliequivalenti di ossigeno per kg di olio) = 10 max.

⁽²⁾ Caratteristiche della miscela standard di trigliceridi sintetici HB 307: vedere K. Figge Fd. Cosmet. Toxicol. 10 (1972) 815.

TABELLA

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simultanti da utilizzare			
		A	B	C	D
01	Bevande				
01.01	Bevande con gradazione alcolica inferiore a 5 % (v/v): Acque, sidri, succhi di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, mosti, cremogenati di frutta, limonate, soda, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, cioccolato liquido, camomilla, birre ed altri	X(a)	X(a)		
01.02	Bevande con gradazione alcolica eguale o superiore a 5 % (v/v): Bevande indicate alla voce 01.01 ma con gradazione alcolica superiore a 5 %, vini, alcool etilico non denaturato, acquavite, estratti concentrati, liquori ed altri	X(a)	X(a)	X	
02	Cereali, derivati di cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria				
02.01	Amidi e fecole				
02.02	Cereali allo stato originario, in fiocchi, in pagliuzze (compresi pop corn, corn flakes e simili)				
02.03	Farine di cereali e semole				
02.04	Paste alimentari				
02.05	Prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca: A. aventi sostanze grasse in superficie B. altri				X/5
02.06	Prodotti della panetteria e della pasticceria fresca: A. aventi sostanze grasse in superficie B. altri	X			X/5
03	Cioccolato, zucchero e loro derivati Dolciumi				
03.01	Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei				X/5
03.02	Dolciumi: A. sotto forma solida: I. aventi sostanze grasse in superficie II. altri B. sotto forma di pasta: I. aventi sostanze grasse in superficie II. umida				X/5
03.03	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri: A. sotto forma solida B. Miele e simili C. Melassa e sciroppi di zucchero	X			X/3
		X			
		X			

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
04	Frutta, ortaggi e loro derivati				
04.01	Frutta intera, fresca o refrigerata				
04.02	Frutta trasformata:				
	A. Frutta secca o disidratata, intera o sotto forma di farina o di polvere				
	B. Frutta in pezzi o sotto forma di purea o di pasta	X(a)	X(a)		
	C. Frutta conservata (marmellate e prodotti simili — frutta, intera o in pezzi, o sotto forma di farina o di polvere conservata in un mezzo liquido):				
	I. in mezzo acquoso	X(a)	X(a)		
	II. in mezzo oleoso	X(a)	X(a)		X
	III. in mezzo alcoolico [$\geq 5\%$ (v/v) in alcool]	X(a)	X(a)	X	
04.03	Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci comuni, pinoli e simili):				
	A. sbucciata, secca				
	B. sbucciata e tostata				X/5
	C. sotto in forma di pasta o di crema	X			X/3
04.04	Ortaggi interi, freschi o refrigerati				
04.05	Ortaggi trasformati:				
	A. Ortaggi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere				
	B. Ortaggi in pezzi sotto forma di purea	X(a)	X(a)		
	C. Ortaggi conservati:				
	I. in mezzo acquoso	X(a)	X(a)		
	II. in mezzo oleoso	X(a)	X(a)		X
	III. in mezzo alcoolico [$\geq 5\%$ (v/v) in alcool]	X(a)	X(a)	X	
05	Grassi e oli				
05.01	Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso)				X
05.02	Margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio	X(a)	X(a)		X/2
06	Prodotti animali e uova				
06.01	Pesci:				
	A. freschi, refrigerati, salati, affumicati	X			X/3 ⁽¹⁾
	B. sotto forma di pasta	X			X/3 ⁽¹⁾
06.02	Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili, le lumache) non naturalmente protetti dalla loro conchiglia	X			

(¹) Effettuare la prova col simulante D solo nel caso in cui l'alimento ha sostanze grasse in superficie.

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
06.03	Carni d'ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina): A. fresche, refrigerate, salate affumicate B. sotto forma di pasta, di crema	X X			X/3 (*) X/3 (*)
06.04	Prodotti della carne lavorati (prosciutto, salame, pancetta ed altri)	X			X/3 (*)
06.05	Conserven e semiconserven di carne e di pesce: A. in mezzo acquoso B. in mezzo oleoso	X(a) X(a)	X(a) X(a)		X
06.06	Uova senza guscio: A. in polvere o secche B. altre	X			
06.07	Giallo d'uovo: A. liquido B. in polvere o congelato	X			X/3
06.08	Bianco d'uovo secco				
07	Prodotti di drogheria				
07.01	Aceto		X		
07.02	Cacao: A. Cacao in polvere B. Cacao in pasta				X/5 X/3
07.03	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato o solubile, surrogati di caffè in grani o in polvere				
07.04	Estratto di caffè liquido	X			
07.05	Erbe aromatiche ed erbe medicinali: camomilla, malva, menta, tè, tiglio ed altre				
07.06	Lieviti e fermentanti: A. in pasta B. secchi	X(a) X(a)	X(a) X(a)		
07.07	Sale alimentare				
07.08	Salse: A. non aventi sostanze grasse in superficie B. Maionese, salse derivate dalla maionese, creme per insalata ed altre salse di condimento emulsionate (emulsioni del tipo olio in acqua) C. Salse che contengono olio e acqua in due strati	X(a) X(a) X(a)	X(a) X(a) X(a)		X/3 X
07.09	Spezie e aromi allo stato ordinario: cannella, chiodi di garofano, mostarda in polvere, pepe, vaniglia, zafferano ed altre				

(*) Effettuare la prova col simulante D solo nel caso in cui l'alimento ha sostanze grasse superficiali.

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
08	Prodotti lattieri				
08.01	Latte:				
	A. intero	X(a)	X(a)		
	B. parzialmente o totalmente disidratato	X(a)	X(a)		
	C. parzialmente o totalmente scremato	X(a)	X(a)		
08.02	Latte fermentato come lo yogurt, il latte battuto e le loro associazioni con frutta e derivati di frutta	X(a)	X(a)		
08.03	Crema	X(a)	X(a)		
08.04	Formaggi:				
	A. interi e con crosta				
	B. fusi	X(a)	X(a)		
	C. tutti gli altri	X(a)	X(a)		X/3 (*)
08.05	Presame:				
	A. liquido o pastoso	X(a)	X(a)		
	B. in polvere o secco				
09	Preparazioni alimentari				
09.01	Alimenti fritti o arrostiti:				
	A. Patate fritte, fritelle e simili				X/5
	B. di origine animale				X/3
09.02	Preparazioni per zuppe, minestre e o brodi, zuppe, minestre o brodi preparati (estratti, concentrati); preparazioni alimentari composte omogeneizzate, piatti pronti:				
	A. in polvere o secchi				
	I. aventi sostanze grasse in superficie				X/5
	II. altri				
	B. liquidi o pastosi				
	I. aventi sostanze grasse in superficie	X(a)	X(a)		X/3
	II. altri	X(a)	X(a)		
09.03	Mostarde (ad accezione di quelle in polvere comprese nella voce 07.09)	X(a)	X(a)		X/3
09.04	Tartine, sandwichs, toasts e simili che contengono ogni genere di alimenti:				
	A. aventi sostanze grasse in superficie				X/5
	B. altri				
10	Prodotti vari				
10.01	Gelati				
10.02	Alimenti secchi:				
	A. aventi sostanze grasse in superficie				X/5
	B. altri				
10.03	Alimenti congelati e surgelati				

(*) Se con una prova appropriata, si può dimostrare che non vi è «contatto grasso» con la plastica, in tal caso si può omettere la prova con il simulante D.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

COM(84) 182 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 aprile 1984)

(84/C 102/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/443/CEE ⁽²⁾, prevede una franchigia per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale;

considerando che il valore globale delle merci che possono beneficiare della franchigia non deve superare, per ciascun viaggiatore, quarantacinque ECU; che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale franchigia fino a ventitré ECU per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni;

considerando che è opportuno salvaguardare il valore reale di tali franchigie e nello stesso tempo aumentarle progressivamente;

considerando che si deve tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate, in particolare di quelle indicate nell'allegato F.3 della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che un aumento della franchigia scaglionato secondo un programma pluriennale applicabile anche ai viaggiatori di età inferiore a 15 anni consentirebbe di raggiungere tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue:

1. al paragrafo 1, l'espressione «quarantacinque ECU» è sostituita dal seguente testo:
 - «— a decorrere dal 1° gennaio 1985, un importo di sessanta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1986, un importo di settanta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1987, un importo di ottanta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1988, un importo di ottantacinque ECU».
2. Al paragrafo 2, l'espressione «fino a ventitré ECU» è sostituita dal testo seguente:
 - «— a decorrere dal 1° gennaio 1985, fino a trenta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1986, fino a trentacinque ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1987, fino a quaranta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1988, fino a quarantacinque ECU».

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1985.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 35.

L'UNIONE DOGANALE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Nikolaus VAULONT

Prefazione del sig. Étienne DAVIGNON

Di fronte ai grandi problemi economici di oggi e alle loro ripercussioni nel campo degli scambi, l'effettiva esistenza della CEE si manifesta specialmente mediante l'attuazione di alcune delle sue politiche più importanti. Fra queste, la politica commerciale comune, la politica dello sviluppo, la politica agricola comune, nonché quella intesa a creare un vero mercato interno, si basano essenzialmente sull'Unione doganale.

Illustrare le strutture di quest'ultima e le loro finalità politiche, molto spesso celate sotto l'abbondanza delle regolamentazioni tecniche, e rendere così visibili gli ingranaggi dell'Unione doganale, significa portare alla conoscenza di un pubblico più vasto una delle basi più solide del Mercato comune.

La presente opera, scritta in francese da un tedesco, non soltanto mira a tracciare le varie tappe della sua evoluzione dal 1958, ma indica anche un certo numero di elementi dinamici che possono influenzare favorevolmente in futuro lo sviluppo dell'Unione doganale, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione in maniera, più manifesta per tutti, della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Nikolaus Vaulont — Nato nel 1937 — Laureato in legge (Università di Bonn) — Entrato nel 1967 nell'amministrazione federale delle finanze della RF di Germania, è dal 1971 funzionario della Commissione della CEE, attualmente assistente del Direttore generale del Servizio dell'Unione doganale.


Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1913-9

N. di catalogo: CB-30-80-205-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 500.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo



LA CARTA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

(edizione 1981)

In occasione del secondo ampliamento della Comunità europea in seguito all'adesione della Grecia il 1 gennaio 1981, viene pubblicata una nuova carta geografica della Comunità. Essa rappresenta la Comunità europea nelle sue attuali dimensioni, con i dieci Stati membri (Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) e i due paesi candidati (Spagna e Portogallo).

In un apposito riquadro figurano 78 grafici che presentano alcuni dati di base relativi ai dieci Stati membri e alla Comunità europea, raffrontati con i corrispondenti dati relativi agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica. I dati sono:

- popolazione e superficie,
- prodotto interno lordo per paese e pro capite,
- produzione di energia primaria e consumo di energia pro capite.

La carta è messa in vendita da:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

La Comunità europea, Stati membri, regioni e unità amministrative

Formato in piano: 102 x 136 cm
Dimensioni della carta piegata: 25 x 15 cm

Scala: 1/3 000 000 ossia 1 cm = 30 km

Stampata in 12 colori e in 7 versioni linguistiche (danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese).

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
ECU 3 — BFR 120 — LIT 3 500.

